

proposta di legge n. 134

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 5 ottobre 2011

—————

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge disciplina l'attività professionale di tintolavanderia così come definita dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84, formulandone i criteri generali per le iniziative di formazione professionale e dettando disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali.

La normativa proposta recepisce sia il dettato dell'articolo 79 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, per ciò che attiene le modalità di inizio attività e la durata dei corsi di qualificazione, sia la norma che disciplina la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 49 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 125 del 31 maggio 2010.

L'attività professionale di tintolavanderia viene esercitata attraverso i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini su indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, capi in pelle e pelliccia naturale e sintetica, biancheria e tessuti per la casa a uso industriale, commerciale e sanitario, tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilità sociale. A tal fine la presente proposta di legge è volta ad assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso al mercato delle imprese del settore, nonché la tutela dei consumatori e dell'ambiente.

La proposta si compone di otto articoli.

L'articolo 1 intende definire l'oggetto della presente legge.

L'articolo 2 individua le competenze della Regione, delle Province e dei Comuni.

In particolare, la Giunta regionale definisce i contenuti dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività e le modalità di svolgimento degli esami; promuove la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative; approva le disposizioni per lo sviluppo del settore, al fine di migliorare la qualità dei servizi per il consumatore e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi; approva i modelli per le SCIA previste dalle leggi in oggetto. Nell'esercizio delle proprie competenze la Giunta regionale si avvale del Comitato di concertazione per la politica industriale e artigianale, al fine di assicurare forme stabili di con-

sultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.

Le Province provvedono all'autorizzazione delle iniziative di formazione professionale e al rilascio dell'abilitazione professionale.

Ai Comuni compete, oltre alla vigilanza e al controllo nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative, l'accertamento del conseguimento del periodo di inserimento lavorativo e del possesso del diploma previsto per l'esercizio della attività.

L'articolo 3 sancisce che l'esercizio dell'attività di tintolavanderia, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitato, è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive competente per territorio, fatte salve le autorizzazioni comunque denominate relative alla normativa ambientale e sanitaria.

La SCIA è valida per i locali in essa indicati e in essa deve essere precisato il nominativo del responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

L'ampliamento dei locali, il trasferimento in altra sede e la nomina di un nuovo responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA; copia della SCIA deve essere esposta nei locali destinati all'attività.

L'articolo 4 stabilisce quali sono le procedure da attuare in caso di trasferimento, sospensione e cessazione dell'attività.

In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua la relativa comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda, fatta salva la necessità di presentare una nuova SCIA nei casi indicati dall'articolo 3.

Il Comune, qualora siano venuti meno i requisiti richiesti o in caso di violazione delle norme statali, regionali o comunali, può sospendere l'attività, previa diffida all'interessato ad adeguarsi, secondo le procedure e i termini stabiliti dal regolamento comunale. Se al termine del periodo di sospensione l'interessato non ha provveduto a ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune dispone la cessazione dell'attività, dandone comunicazione agli organismi competenti.

La cessazione dell'attività da parte del titolare è comunicata al Comune entro trenta giorni.

Il titolare dell'attività deve dare comunicazione al Comune dell'eventuale sospensione dell'attività medesima, indicandone il relativo periodo. Decorso tale periodo l'attività si intende ripresa, salvo diversa comunicazione.

L'articolo 5 stabilisce che il Comune, sentite le associazioni di categoria maggiormente rap-

presentative a livello locale, regolamenti i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l'attività, nonché i requisiti dimensionali anche in riferimento alle diverse zone del territorio comunale.

Individua inoltre i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi e dispone l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali e delle tabelle degli orari e dei turni di chiusura.

L'articolo 6 intesta al Comune la competenza relativa all'attività di vigilanza e di controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali. Il Comune ha in particolare l'obbligo di accertare il possesso dell'abilitazione professionale del titolare o di altro soggetto indicato nella SCIA come responsabile tecnico.

L'articolo 7 stabilisce quali sono le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare per ciascuna violazione. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Con l'articolo 8 vengono dettate le norme finali e transitorie necessarie all'applicazione della legge.

Entro due anni dalla sua data di entrata in vigore, le tintolavanderie in esercizio devono trasmettere al Comune, mediante SCIA, il nominativo del responsabile tecnico in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della l. 84/2006, pena la sospensione ovvero la cessazione dell'attività in caso di inottemperanza.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta gli atti per definire i contenuti dei programmi relativi alle iniziative di formazione professionale, nonché le modalità di svolgimento degli esami e identifica i diplomi inerenti l'attività delle tintolavanderie.

I Comuni adottano o adeguano i regolamenti di competenza entro sei mesi dalla data della deliberazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della l. 84/2006.

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'attività di tintolavanderia, così come definita dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

Art. 2
(Competenze della Regione,
delle Province e dei Comuni)

1. Spetta in particolare alla Giunta regionale:
- a) identificare i diplomi inerenti l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006;
 - b) definire i contenuti dei programmi relativi alle iniziative di formazione professionale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 84/2006, nonché le modalità di svolgimento degli esami;
 - c) approvare le disposizioni per lo sviluppo del settore, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 84/2006, al fine di migliorare la qualità dei servizi per il consumatore e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;
 - d) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 84/2006;
 - e) approvare i modelli per le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) previste dalla presente legge.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge 84/2006, la Giunta regionale si avvale del Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione). Il Comitato medesimo esprime parere sulle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

3. Spetta in particolare alle Province:

- a) autorizzare le iniziative di formazione professionale predisposte sulla base dei programmi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo;
- b) rilasciare l'abilitazione professionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 84/2006.

4. Spetta in particolare ai Comuni:

- a) accertare il conseguimento del periodo di inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), della legge 84/2006;
- b) accertare il possesso del diploma di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 84/2006;

- c) approvare il regolamento di cui all'articolo 5;
- d) esercitare la vigilanza e il controllo di cui all'articolo 6;
- e) applicare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 7.

Art. 3

(Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitato, è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, fatte salve le autorizzazioni, comunque denominate, necessarie in base alla normativa in materia ambientale e sanitaria.

2. Nella SCIA deve essere indicato il responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006, che opera ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge.

3. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

4. Copia della SCIA è esposta nei locali destinati all'esercizio dell'attività.

5. L'ampliamento dei locali, il trasferimento in altra sede o la designazione di un nuovo responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.

Art. 4

(Trasferimento, sospensione e cessazione dell'attività)

1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua la relativa comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla data di trasferimento, fatto salva la necessità di presentare una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

2. Il Comune, qualora siano venuti meno i requisiti richiesti o in caso di violazione delle disposizioni della legge 84/2006, della presente legge o del regolamento comunale di cui all'articolo 5, può sospendere l'attività, previa diffida all'interessato ad adeguarsi, secondo le procedure e i termini stabiliti nel regolamento comunale medesimo. Se al termine del periodo di sospensione l'interessato non ha provveduto a ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune dispone la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti.

3. La cessazione dell'attività da parte del titolare è comunicata al Comune entro trenta giorni.

4. Il titolare dell'attività comunica al Comune la sospensione dell'attività, indicandone la data

di ripresa. Al termine del periodo di sospensione l'attività si intende riavviata, salvo diversa comunicazione.

Art. 5

(Regolamento comunale)

1. Il Comune, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, regola in particolare:

- a) i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l'attività;
- b) i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività, anche in riferimento alle diverse zone del territorio comunale;
- c) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi, secondo le disposizioni regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
- d) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali, nonché delle tabelle degli orari e dei turni di chiusura.

Art. 6

(Vigilanza e controlli)

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui alla presente legge, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali.

2. Il Comune accerta in particolare il possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, comma 2, da parte del soggetto indicato come responsabile tecnico.

Art. 7

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni di seguito riportate si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente previste nei limiti minimi e massimi indicati:

- a) per l'esercizio dell'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
- b) per lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio: da euro 500,00 a euro 1.000,00;
- c) per l'esercizio dell'attività senza la presentazione della SCIA: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
- d) per l'esercizio dell'attività in locali diversi da quelli indicati nella SCIA: da euro 1.000,00 a euro 5.000;
- e) per la mancata presentazione della SCIA in

- caso di ampliamento dei locali: da euro 250,00 a euro 1.000,00;
- f) per la mancata presentazione della SCIA in caso di trasferimento in altra sede: da euro 1.000,00 a euro 4.000,00;
 - g) per la mancata esposizione di copia della SCIA nei locali destinati all'attività: da euro 250,00 a euro 500,00;
 - h) per la mancata comunicazione della cessazione dell'attività, nonché di trasferimento ad altri dell'azienda: da euro 250,00 a euro 1.000,00;
 - i) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da euro 250,00 a euro 1.000,00;
 - l) per l'omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura: da euro 250,00 a euro 800,00;
 - m) per la mancata comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 8

(Norme transitorie e finali)

1. Le tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge segnalano entro i due anni successivi al Comune, mediante presentazione di apposita SCIA, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006. Decorso inutilmente il termine suddetto, il Comune, previa diffida, sospende l'attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale il Comune dispone la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti.

2. La Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni adottano o adeguano il regolamento di cui all'articolo 5 entro sei mesi dalla data della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 84/2006.